

Roma, 10 Giugno 2020
Prot. 0233 Circolare
Tutte le aree

A TUTTE LE IMPRESE

**Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”)
Misure fiscali di interesse**

Facciamo seguito alle nostre circolari prot. 117 del 20 marzo, prot. 188 dell’8 maggio e prot. 211 del 25 maggio 2020 e alle comunicazioni prot. n. 144 del 2 aprile, prot. 155 del 14 aprile e prot. 160 del 16 aprile 2020 diffuse a commento dei decreti-legge successivamente emanati a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per soffermarci su alcune delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel Titolo VI del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , pubblicato nel S.O. n. 21/L della Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 maggio, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (nel prosieguo, “*Decreto Rilancio*”).

Occorre premettere che fra le numerose misure di cui ci apprestiamo a commentare i tratti salienti soltanto una parte di esse riveste un interesse immediato per le imprese del settore; cionondimeno, anche talune disposizioni di portata più generale possono verosimilmente produrre effetti in capo alle imprese associate.

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 119 (*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*)

Articolo 121 (*Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile*)

Come già sinteticamente accennato nella circolare prot. 211 dello scorso 25 maggio, l’**articolo 119** del *Decreto Rilancio* realizza un generalizzato intervento migliorativo sulla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90¹, nonché su quella delle agevolazioni per gli interventi di

¹ Si tratta, limitandoci alle fattispecie più ricorrenti, dei qui citati interventi di riqualificazione energetica:

- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore;

ristrutturazione edilizia con adozione di misure antisismiche di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 (c.d. "sisma bonus")².

Viene in proposito previsto che le detrazioni ai fini IRPEF attualmente vigenti in misura variabile, in funzione delle fattispecie di intervento, dal 50 per cento al 65 per cento, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente³, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Per quanto è di interesse delle imprese associate, si segnala che per i menzionati interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici, il comma 4 dell'articolo 119 in commento prevede che in caso di cessione ad un'impresa di assicurazione⁴ del credito corrispondente alla detrazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione (prevista in relazione alle polizze della specie stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 dall'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del TUIR) spetta nella misura del 90 per cento.

In sostanza, la norma riconosce il diritto a una percentuale di detrazione del premio dell'assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi del 90 per cento in luogo della misura standard del 19 per cento prevista dall'articolo 15 del TUIR per gli oneri detraibili in esso contemplati, *a condizione che* venga ceduto ad un'impresa di assicurazioni il credito d'imposta derivante dalla realizzazione dell'intervento agevolato di ristrutturazione edilizia e allo stesso tempo venga stipulata una polizza avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente alla medesima unità immobiliare ad uso abitativo oggetto del predetto intervento di messa in sicurezza antisismica.

Sulle caratteristiche delle polizze della specie si rinvia alla nostra circolare prot. 32 del 29 gennaio 2018 e ai chiarimenti forniti, dietro nostre reiterate sollecitazioni, dall'Agenzia delle entrate con circolare 13/E del 31 maggio 2019⁵.

Strettamente connessa alla disposizione appena commentata è la previsione dell'**articolo 121** del *Decreto Rilancio*, il cui comma 1 consente ai contribuenti che nel corso del biennio 2020/2021 sostengono le predette spese per interventi di riqualificazione

-
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
 - impianti solari fotovoltaici.

² Gli interventi in questione, in base all'articolo 16-*bis*, comma 1, lett. i), del TUIR, sono quelli relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

³ Si tratta, tra gli altri, dei condomini e delle persone fisiche, operanti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che effettuano gli interventi su unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (cfr. l'articolo 119, commi 9 e 10, del *Decreto Rilancio*). Il successivo articolo 121 – nel disciplinare la trasformazione delle detrazioni fiscali a fronte degli interventi agevolati in sconto sul corrispettivo dovuto in fattura o in credito d'imposta suscettibile di successiva cessione – compie espresso riferimento ad alcuni degli interventi agevolati previsti nell'articolo 119 in commento (cfr. le lettere b), c), e) e f), del comma 2 dell'articolo 121).

⁴ Tale possibilità parrebbe sussistere anche nel caso in cui la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia con finalità antisismiche avvenga nei confronti di istituti di credito e altri intermediari finanziari, giusta il rinvio al comma 4 dell'articolo 119 del *Decreto Rilancio* contenuto nella lett. c), comma 2, dell'articolo 121 del medesimo decreto.

⁵ Da noi commentata con circolare prot. 162 del 4 giugno 2019.

energetica e recupero del patrimonio edilizio⁶ di optare, in luogo della fruizione dell'agevolazione, sotto forma di detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, alternativamente:

- per un contributo a titolo di *sconto sul corrispettivo* fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sottoforma di credito d'imposta, "*con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari*";
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, "*con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari*".

Occorre osservare che la portata innovativa dell'articolo 121 risiede essenzialmente nella estensione del ricorso all'istituto c.d. dello "sconto in fattura" richiesto al fornitore con riferimento alla messa in opera, tra l'altro, delle misure antisismiche e nella facoltà di cedere "*ad altri soggetti*", tra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari, sia da parte del contribuente che da parte del fornitore, il credito d'imposta derivante dall'agevolazione spettante in relazione a tutte le fattispecie di interventi sopra ricordati.

Non possiamo, peraltro, fare a meno di rilevare come le disposizioni degli articoli 119 e 121 difettino di coordinamento per quanto attiene all'ambito dei soggetti eventualmente destinatari della cessione del suddetto credito d'imposta: da un lato, infatti, il legislatore opera un riferimento espresso alle imprese di assicurazioni nel contesto delle agevolazioni per le misure antisismiche⁷, mentre non è altrettanto chiaro se anche nelle altre ipotesi agevolative la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 possa avvenire nei confronti di un'impresa di assicurazioni.

La scrivente Associazione si è prontamente attivata al fine di ottenere la conferma, in via normativa o in via di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate, che nel novero degli "*altri soggetti*" potenzialmente destinatari della cessione dei crediti d'imposta in esame siano ricomprese le imprese di assicurazioni⁸.

Sul punto appare, tuttavia, doveroso rilevare che - *rebus sic stantibus* - la finalità, pur condivisibile, della disposizione appare vanificata da impedimenti obiettivi in merito all'acquisto dei predetti crediti d'imposta da parte delle imprese associate.

In proposito occorre rimarcare che l'importanza del credito d'imposta in tale sede in commento (presentato tra le misure basilari nell'ambito di quelle contenute nel *Decreto Rilancio* per la ripartenza dell'economia nazionale prostrata dal prolungato periodo di *lock down*) consiste nel fatto che tramite esso si attua, di fatto, una "monetizzazione", seppur indiretta, della detrazione maturata dall'originario beneficiario dell'agevolazione.

A ben vedere, il requisito essenziale perché tale strumento funzioni e abbia un'ampia diffusione è che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle detrazioni in

⁶ Per l'elenco completo degli interventi in parola si rinvia al comma 2, lett. da a) a f), dell'articolo 121 in commento.

⁷ Che, peraltro, dovrebbero operare anche nel caso in cui il cessionario del corrispondente d'imposta sia, tra l'altro, una banca o un altro intermediario, in virtù, come *supra* rilevato, dell'espresso rinvio compiuto nella lett. c) del comma 2 dell'articolo 121 al comma 4 dell'articolo 119.

⁸ In tal senso gli emendamenti nn. 121.74, 121.84, 121.101 e 121.102 presentati dall'Associazione in sede di conversione in legge del *Decreto Rilancio* (A.C. 2500).

parola siano utilizzabili dai rispettivi cessionari in un quadro di *certezza circa la relativa spettanza*.

Sotto tale profilo è indispensabile che sia chiarito in modo inequivoco (allo scopo di conferire, si ripete, la necessaria certezza e stabilità rispetto all'utilizzo dei crediti in parola e, prima ancora, alla relativa cedibilità) il regime delle responsabilità rispetto a ciascuno dei soggetti coinvolti nella cessione.

Occorre, infatti, che chi acquisterà i crediti d'imposta in parola possa contare sulla relativa legittimità. Se così non fosse, i rischi fiscali (*i.e.* l'eventuale disconoscimento *ex post*) e legali insiti nella relativa compravendita finirebbero col minarne la fattibilità.

Per evitare che ciò possa accadere, la scrivente Associazione, depositando un'apposita memoria scritta nell'ambito dell'*iter* parlamentare di conversione del *Decreto Rilancio*, ha energicamente auspicato l'introduzione di un sistema che preveda che l'Amministrazione finanziaria sia tenuta a confortare il cessionario (banca, intermediario finanziario o un "altro soggetto" tra cui anche un'impresa di assicurazioni) circa la "definitività" del credito d'imposta oggetto di compravendita, vale a dire circa il fatto che la concreta fruibilità del credito per il cessionario (nonché per i successivi cessionari, nel caso di ripetute cessioni del credito in parola) non possa essere inficiata dalle vicende dei soggetti (*in primis* condomini e persone fisiche non operanti in regime d'impresa) originari beneficiari dell'agevolazione.

L'unica responsabilità che può accettabilmente essere contestata ai cessionari – in linea con quanto attualmente previsto dall'articolo 121 in commento – è quella relativa all'eventuale utilizzo irregolare del credito d'imposta acquisito (come avverrebbe, ad esempio, in caso di mancato rispetto della medesima tempistica prevista per la detrazione dalla quale il credito stesso è stato originato⁹) o all'eventuale utilizzo dello stesso in misura eccessiva (nel caso in cui il cessionario proceda a utilizzare in compensazione un importo maggiore rispetto a quello del credito originariamente acquisito).

Al di fuori di tali ultime, peculiari fattispecie, eventuali contestazioni potranno, evidentemente, essere formulate soltanto nei confronti del soggetto originariamente beneficiario dell'agevolazione, vale a dire della persona fisica titolare della detrazione che abbia optato per la trasformazione in credito d'imposta (o abbia richiesto lo sconto in fattura trasformato dal fornitore in un corrispondente credito d'imposta oggetto di successiva cessione). La scrivente Associazione, come riferito, si è prontamente attivata nelle competenti sedi istituzionali per chiedere una rivisitazione del testo normativo in senso confacente all'esigenza di assicurare la certezza e la definitività dei crediti d'imposta in oggetto presso il soggetto cessionario.

La vigente versione del *Decreto Rilancio* rischia di pregiudicare, a meno che non intervengano gli adeguamenti normativi auspicati, il successo (in termini di concreta fruibilità da parte dei contribuenti) del meccanismo di trasformazione delle detrazioni d'imposta per gli interventi agevolati in crediti d'imposta cedibili ad altri contribuenti.

⁹ A mente del comma 3 dell'articolo 121 in commento, infatti, l'utilizzo in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997) del credito d'imposta in parola deve avvenire "con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione".

Occorre a tal fine richiamare le previsioni contenute nei commi da 4 a 6 dell'articolo 121 in commento circa il regime di responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza dei presupposti per la spettanza della detrazione¹⁰. È stato, infatti, previsto che i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura e i soggetti cessionari rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare, cioè a dire in caso di mancata osservanza delle regole che presiedono alle compensazioni.

In linea di principio, qualora venga accertata l'insussistenza, totale o parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti cedenti, cioè a dire i beneficiari (tra cui le persone fisiche non agenti nell'esercizio di imprese, arti o professioni) dell'agevolazione sottoforma di detrazione maggiorata (110 per cento) oltre agli interessi e alle sanzioni applicabili.

In presenza di "*concorso nella violazione*" resta, tuttavia, ferma la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, delle sanzioni e degli interessi (cfr. il comma 6 dell'articolo 121 in commento).

Tale previsione vale, a ben vedere, ad escludere ogni responsabilità del cessionario per fatto *esclusivamente* imputabile al cedente, anche nell'ipotesi in cui ad acquisire il credito d'imposta corrispondente alla detrazione sia un'impresa di assicurazioni.

L'attività di verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione è affidata all'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici.

Le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, ivi comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione fra sconto sul corrispettivo e trasformazione dell'agevolazione in credito di imposta eventualmente oggetto di cessione sono demandate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del *Decreto Rilancio*.

Non sfugge, infine, che la credibilità dei crediti d'imposta in questione (che costituisce una delle più rilevanti novità tra quelle introdotte dal *Decreto Rilancio*, come tale oggetto di notevole enfasi anche in sede di presentazione al pubblico, da parte delle autorità competenti, delle misure di sostegno e stimolo all'economia ivi contenute) risulterebbe grandemente agevolata se il relativo meccanismo di compensazione fosse sottratto alla previsione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

L'Associazione si è prontamente attivata in tal senso, attraverso la presentazione di una serie di emendamenti¹¹ finalizzati a escludere che alle compensazioni aventi a oggetto i crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni per gli interventi agevolati (tra cui quelli rientranti nell'ambito del sisma-bonus) si applichi il blocco previsto, in via generalizzata, dalla norma da ultimo menzionata che stabilisce che la compensazione tra diversi tributi

¹⁰ Si tratta, evidentemente, delle asseverazioni tecniche in merito alla congruità della spesa effettuata e delle attestazioni di prestazione energetica (APE) previste dal comma 13 dell'articolo 119.

¹¹ Cfr. gli emendamenti nn. 121.74, 121.83, 121.103 e 121.104 presentati dall'Associazione in sede di conversione in legge del *Decreto Rilancio* (A.C. 2500).

(e tra questi ultimi e contributi previdenziali) di cui all'articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, è inibita *tout court* ogni qual volta il contribuente abbia debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 1.500 Euro e per i quali siano scaduti i termini di pagamento¹².

Si tratta di una situazione non infrequente per le compagnie assicurative che possono evidenziare posizioni debitorie in particolare sotto il profilo dell'imposta di registro sulle sentenze nei contenziosi sui sinistri.

La numerosità di tali contenziosi (spesso di modesto importo unitario, ma che nel complesso possono raggiungere cifre ragguardevoli) rende oltremodo complicato per le imprese del settore provvedere a un costante monitoraggio degli stessi, con il rischio che possano sedimentarsi esposizioni debitorie per importi superiori ai 1.500 Euro previsti dal menzionato articolo 31. Le iscrizioni a ruolo relative a tali esposizioni possono andare a scadenza - attesa l'irrisorietà della soglia quantitativa fissata dalla legge e la riferita pratica impossibilità per le imprese di monitorarne in tempo reale il relativo andamento - con conseguente assoggettamento al blocco della possibilità di compensazione rispetto a qualunque altro credito d'imposta (o contributivo).

È di tutta evidenza che rimuovere un ostacolo del genere aiuterebbe non poco lo sviluppo del "mercato" dei crediti d'imposta introdotto dall'articolo 121 del *Decreto Rilancio*.

La disattivazione di tale divieto, cui sono finalizzati gli emendamenti presentati dall'Associazione, si giustifica in considerazione della natura del tutto peculiare dei crediti d'imposta contemplati dall'articolo 121 in parola.

In una situazione analoga l'Agenzia delle entrate ha, peraltro, riconosciuto la non applicabilità del divieto di cui al menzionato articolo 31. Con specifico riferimento al c.d. "art bonus" (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014) l'Agenzia delle entrate ha, infatti, riconosciuto che *"per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro"* (cfr. il par. 4 della circolare n. 24/E del 31 luglio 2014)¹³.

Articolo 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

Una menzione a parte merita l'**articolo 125**, che contiene una misura agevolativa - ancorché di portata limitata in quanto soggetta a un limite dimensionale prefissato a livello nazionale - a favore dei soggetti che, in vista della riapertura degli esercizi commerciali e della ripresa dell'attività economica con rientro della forza lavoro "in

¹² Si ricorderà, peraltro, che tale norma è stata interpretata restrittivamente dall'Agenzia delle entrate che, andando oltre il relativo dato letterale, ha ritenuto che in presenza di debiti per imposte erariali scaduti per un ammontare superiore a 1.500 Euro, la compensazione di eventuali crediti d'imposta e contributivi è preclusa *in toto* e non solo fino a concorrenza dell'importo di detti debiti (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2011, n. 4/E, par. 12).

¹³ Un chiarimento del medesimo tenore (nel senso dell'inapplicabilità del blocco alle compensazioni di cui all'articolo 31 in parola) è stato fornito dall'Agenzia anche relativamente al c.d. "school bonus" di cui ai commi da 145 a 150 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (cfr. il Cap. V, par. 1, della circolare 18 maggio 2016, n. 20/E).

presenza” presso le sedi aziendali, hanno sostenuto spese per la sanificazione degli ambienti e per la messa a disposizione di dipendenti e collaboratori dei dispositivi di protezione individuale prescritti dalle norme sanitarie.

L’articolo 125 concede, infatti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di Euro su base nazionale per l’anno 2020.

In virtù del comma 2 dell’articolo 125 le categorie di spesa che danno diritto al credito d’imposta sono quelle di seguito elencate:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di ulteriori dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra citati, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tali fini non sono applicabili né il limite annuale di 250.000 Euro per l’utilizzo del credito in dichiarazione (quadro RU¹⁴), né il limite annuale di compensabilità¹⁵ pari a 700.000 Euro, elevato, come si vedrà *infra*, a 1 milione di Euro per il corrente anno 2020.

Le modalità di attuazione della disposizione in argomento, per quel che concerne la fruizione del credito d’imposta in funzione del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, dovranno essere definite da un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *Decreto Rilancio*.

Attesa la finalità perseguita con il riconoscimento del credito d’imposta in parola è auspicabile che l’Agenzia delle entrate precisi che i relativi utilizzi in compensazione sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 (di cui si è dato conto nel paragrafo precedente).

¹⁴ Cfr. art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

¹⁵ Cfr. art. 34 della legge n. 388 del 2000.

ULTERIORE RINVIO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

Articolo 126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

Articolo 144 (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

Articolo 154 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

Nei nostri precedenti prot. 117 del 20 marzo e prot. 155 del 14 aprile scorsi avevamo dato conto delle norme contenute nei decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18¹⁶ (nel prosieguo, "Decreto Cura-Italia") e 8 aprile 2020, n. 23¹⁷ (c.d. "Decreto Liquidità") che hanno disposto il differimento al 30 giugno 2020 degli adempimenti di versamento di imposte, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e contributi a beneficio delle imprese appartenenti alle categorie economiche più pesantemente colpite dall'emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento del contagio, nonché di adempimenti diversi dai versamenti, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

In particolare, l'articolo 18 del *Decreto Liquidità* ("Sospensione di versamenti tributari e contributivi") ha disposto un rinvio generalizzato, cioè a dire indipendente dal settore di attività economica di riferimento, della scadenza del termine per i suddetti versamenti in funzione dell'entità della flessione del fatturato sofferta nei mesi di marzo e aprile 2020 - rispetto al dato rilevato nei corrispondenti mesi del periodo d'imposta 2019 - dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

L'**articolo 126** del *Decreto Rilancio* qui in commento dispone ora un'ulteriore proroga del termine per la ripresa della riscossione dei versamenti già sospesi dall'articolo 18 del richiamato decreto-legge n. 23 del 2020, che saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Ancora in tema di differimento di termini di scadenza per i versamenti di imposte, merita in questa sede accennare, altresì, alle disposizioni contenute negli **articoli 144 e 154**, rispettivamente recanti la rimessione in termini e contestuale sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e l'ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.

Nel dichiarato intento di sostenere sotto il profilo finanziario i contribuenti durante la fase più acuta di rallentamento delle attività economiche causata dal perdurare dell'emergenza sanitaria, con il comma 1 dell'articolo 144 il legislatore dispone che i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462¹⁸, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020 -

¹⁶ Pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 e convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

¹⁷ Pubblicato nella G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020.

¹⁸ Si tratta rispettivamente delle somme dovute a seguito dell'effettuazione dei controlli automatici di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e dei controlli formali di cui all'art. 36-ter del medesimo D.P.R. n. 600, e relative rateazioni.

giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 - sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

Ai sensi del comma 2 i versamenti della specie in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 – data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto – e il 31 maggio 2020 sono sospesi e potranno essere eseguiti entro il richiamato termine del 16 settembre p.v. senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

È altresì consentita la ripartizione di quanto dovuto in base alle predette disposizioni in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Come si ricorderà¹⁹, in sede di commento alle disposizioni del *Decreto Cura-Italia* relativamente all'attività dell'agente della riscossione, abbiamo dato conto del fatto che l'articolo 68, comma 1, del medesimo decreto ha disposto la sospensione dei termini per i versamenti, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Per effetto del comma 2 del medesimo articolo 68 i suddetti versamenti avrebbero dovuto essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

L'articolo 154 del *Decreto Rilancio* interviene ora a differire al 31 agosto 2020 il periodo di sospensione della riscossione in scadenza il 31 maggio, nel contempo alleggerendo la disciplina dettata dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 che dispone in materia di ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. A tale proposito, l'articolo 154, attraverso l'aggiunta del nuovo comma 2-ter nel testo dell'articolo 68 del *Decreto Cura-Italia*, stabilisce che la decadenza dal beneficio della rateazione si produce ora a seguito del mancato pagamento di dieci rate²⁰, anche non consecutive, con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo scorso e ai provvedimenti di accoglimento emessi in relazione alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020.

Infine, il comma 3 dell'articolo 68, anch'esso aggiunto dall'articolo 154 in commento, introduce un margine di tolleranza anche con riguardo al mancato, o tardivo, pagamento delle rate in corso di scadenza nel corrente anno a fronte delle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione attivate a decorrere dal periodo d'imposta 2018²¹.

Viene in proposito stabilito che il mancato o ritardato pagamento delle predette somme rateizzate non determina l'inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle stesse entro il termine del 10 dicembre 2020.

¹⁹ Cfr. la nostra richiamata circolare prot. 117 del marzo scorso.

²⁰ In luogo di cinque.

²¹ Nel quadro degli istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dall'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, per le sole persone fisiche, all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 145 (Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

Articolo 147 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

Nell'ambito delle misure tese ad allentare il carico degli oneri finanziari dei contribuenti nel periodo emergenziale, meritano attenzione gli articoli 145 e 147 che, in temporanea deroga alle disposizioni vigenti, dettano ulteriori regole agevolative atte a facilitare l'operatività delle aziende che vantano crediti di natura fiscale nei confronti dell'erario.

In particolare, l'**articolo 145** sospende per il 2020 la compensazione preventiva automatica tra credito d'imposta vantato dal contribuente ed eventuali debiti iscritti a ruolo a suo carico nel quadro della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta definita dall'articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Sempre a valere per la sola annualità 2020, l'**articolo 147** provvede a innalzare da 700.000 Euro a 1 milione di Euro il plafond previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la compensazione in modalità "orizzontale" di crediti d'imposta e contributivi mediante modello F24.

Giova osservare che la disposizione si limita ad elevare il limite annuo di compensabilità senza rimuovere le vigenti restrizioni²² alle compensazioni orizzontali di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 dei crediti d'imposta, risultanti dalle dichiarazioni, relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 Euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento²³.

Parimenti, vale la pena di ricordare che, per effetto delle modifiche da ultimo apportate al già citato articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 dall'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 Euro annui può essere effettuata soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge²⁴.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Articolo 149 (Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

²² Introdotte, a decorrere dal 2011, dal ricordato articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.

²³ Cfr. in proposito la nostra circolare prot. n. 164 del 12 maggio 2011, dove abbiamo riferito in merito all'inapplicabilità del suddetto meccanismo di limitazione con riguardo alle compensazioni *interne* del credito d'imposta sulle riserve matematiche con ritenute e imposte sostitutive gravanti sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. *g-quater*), del TUIR.

²⁴ Per le modalità di applicazione della normativa in parola e di utilizzo del mod. F24 in sede di compensazione si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 110/E del 31 dicembre 2019.

Articolo 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

Articolo 158 (Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

Come sopra anticipato, nel solco di quanto già disposto dai precedenti decreti di carattere emergenziale emanati per la gestione della prima fase della crisi sanitaria innescata dall'epidemia di COVID-19, il *Decreto Rilancio* ha stabilito l'ulteriore differimento di una serie di versamenti tributari, tra i quali quelli aventi a oggetto le somme dovute in base ad atti di accertamento con adesione, nonché ad accordi conciliativi intervenuti in pendenza di giudizio.

Al riguardo l'**articolo 149** dispone la prosecuzione della sospensione di tali versamenti, il cui termine ultimo è ora fissato al 16 settembre 2020. Interessati dalla sospensione in parola sono gli atti i cui termini di versamento sarebbero ordinariamente scaduti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Entro il 16 settembre 2020, al venir meno del regime di sospensione i contribuenti interessati dovranno, comunque, procedere al versamento delle somme dovute: potranno scegliere di provvedervi in un'unica soluzione o ripartendo l'esborso in quattro rate mensili di pari importo da versare la prima entro il 16 settembre e le altre entro il 16 di ciascuno dei tre mesi successivi. Tale rateazione risulterà non onerosa per i contribuenti che decideranno di avvalersene: per espressa previsione normativa, infatti, sulle rate successive alla prima non saranno dovuti interessi (cfr. il comma 5 dell'articolo in commento). Parimenti, la scelta di procedere al versamento rateale a partire dal prossimo 16 settembre non comporterà l'applicazione delle sanzioni altrimenti previste per le ipotesi di ritardato versamento.

Resta fermo che eventuali versamenti effettuati nel corso del periodo di proroga non potranno essere chiesti a rimborso.

Di particolare rilievo appare la previsione del comma 4 dell'articolo in commento per effetto della quale per gli atti per i quali opera la descritta sospensione dei versamenti risulta parimenti sospeso fino al prossimo 16 settembre il termine per l'impugnazione (*rectius*, per la notifica del ricorso di primo grado) innanzi alle Commissioni tributarie.

Con una previsione del tutto peculiare l'**articolo 157** del *Decreto Rilancio* dispone l'ampliamento di dodici mesi (fino alla fine del 2021) della notifica degli atti impositivi ("*atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione*") per i quali i termini di accertamento vanno a scadenza tra il 9 marzo (data iniziale del periodo di sospensione) e il 31 dicembre di quest'anno.

In particolare, tali atti potranno essere notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Ciò, peraltro, e in ciò consiste la particolarità della previsione in commento, a condizione che gli atti in parola siano "*emessi*" entro il 31 dicembre 2020.

La finalità della norma è chiara e attiene alla volontà di evitare una "concentrazione" degli atti impositivi una volta spirato il termine ultimo previsto per la sospensione degli

adempimenti tributari. In altri termini, la finalità del legislatore è quella di prevenire un profluvio di notifiche una volta cessata la fase acuta dell'emergenza epidemiologica, con conseguente riattivazione dell'ordinaria attività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Come si ricorderà, una misura (apparentemente) simile era stata introdotta dal *Decreto Cura-Italia* nel quale era contenuta una previsione che, in considerazione della situazione di crisi innescata dall'emergenza COVID-19, aveva disposto *tout court* l'estensione per un biennio degli ordinari termini di prescrizione e decadenza dell'azione degli uffici degli enti impositori, qualora i predetti termini fossero venuti a scadenza nel periodo per il quale era stata disposta la sospensione degli adempimenti tributari: al ricorrere di tale eventualità, i termini di decadenza erano prorogati *ex lege* fino al termine del secondo anno a quello in corso alla data in cui avrebbe avuto luogo la fine del periodo di sospensione²⁵.

Tale misura sollevò, tuttavia, numerose critiche, venendo considerata uno strumento che dilatava i termini in favore dell'Amministrazione finanziaria in modo molto più ampio rispetto all'analogia sospensione prevista per i termini degli adempimenti a carico dei contribuenti. Per tale motivo l'articolo che la prevedeva è stato opportunamente modificato in sede di conversione in legge del *Decreto Cura-Italia*²⁶ sopprimendo, di fatto, la possibilità di un rinvio biennale dei termini in parola.

Il nuovo sistema introdotto dall'articolo 157 in commento si presenta, come detto, obiettivamente peculiare, perché l'estensione (di un anno) riguarda esclusivamente il profilo della notifica degli atti impositivi, non essendo previsto un allungamento dei termini di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice da parte degli uffici degli enti impositori.

In ogni caso, affinché possa operare la predetta estensione dei termini di notifica, è necessario che gli atti in parola vengano "emessi" entro il 31 dicembre 2020.

Proprio con riferimento a tale ultima previsione è rinvenibile la principale criticità del nuovo assetto, risultando obiettivamente incerte le modalità con le quali sarà possibile verificare – a tutela della posizione dei contribuenti – che l'emissione degli atti impositivi (la cui notifica avverrà materialmente nel 2021 in virtù di quanto previsto dall'articolo in commento) sia effettivamente avvenuta *in terminis*, vale a dire entro la fine del corrente anno.

Al riguardo il comma 5 dell'articolo in commento si limita a prevedere che *"l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima"*.

Non sfugge che tale "data di elaborazione" presenta rilevanza meramente interna, non essendo i sistemi informativi dell'Agenzia accessibili dall'esterno al fine di verificare la corretta emissione tempestiva degli atti in parola. La norma, in altri termini, dispone il

²⁵ Ipotizzando che quest'ultima avrebbe avuto termine nel 2020, la norma in parola avrebbe comportato il differimento a tutto il 2022 del termine ultimo per emettere e notificare gli atti impositivi i cui termini sarebbero scaduti nel 2020, *in primis* quelli relativi al periodo d'imposta 2015.

²⁶ Cfr. la legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha espunto nell'articolo 67, comma 4, del *Decreto Cura-Italia* il riferimento al comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs. n. 159 del 2015 che stabilisce la sospensione biennale dei termini di prescrizione e di decadenza in conseguenza di eventi eccezionali.

rinvio di un anno della notifica di tali atti, prevedendo a salvaguardia delle posizioni dei contribuenti la necessità di procedere alla relativa emissione (elaborazione) entro la fine del 2020. Peraltro, sembra mancare per gli stessi contribuenti la possibilità di riscontrare che tale emissione sia effettivamente avvenuta in modo tempestivo.

La medesima proroga dei termini di notifica (e, quindi, il rinvio degli stessi al 2021) è disposta relativamente alle comunicazioni e agli atti elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendosi altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi (compresi, tra gli altri, gli atti relativi alla liquidazione automatica delle dichiarazioni presentate nel 2018, alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 e al controllo formale delle dichiarazioni presentate nel 2017 e nel 2018).

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei predetti termini (e che, pertanto, verranno notificati nel 2021) non saranno, comunque, dovuti interessi (né quelli per ritardato pagamento, né quelli per ritardata iscrizione a ruolo) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di effettiva notifica degli stessi.

Merita, infine, una menzione l'**articolo 158** che, con una disposizione di interpretazione autentica (in virtù del richiamo espresso all'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, "Statuto dei diritti del contribuente") sancisce la cumulabilità della sospensione - pari a novanta giorni - ordinariamente prevista per effetto dell'attivazione della procedura di accertamento con adesione di cui al D.lgs. n. 218 del 1997 con il blocco dei termini processuali inizialmente previsto dal *Decreto Cura-Italia* e successivamente prorogato dal *Decreto Liquidità*.

Il congiunto operare di tali due categorie di differimenti discende, a ben vedere, dalla mera coesistenza della previsione di carattere generale dettata dall'articolo 6, comma 3, del D.lgs. n. 218 del 1997 nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e di quelle di carattere speciale via via introdotte dai vari decreti che si sono sin qui occupati di gestire la situazione di emergenza epidemiologica.

Peraltro, essendosi da più parti posto il dubbio circa l'effettiva coesistenza di tali differimenti di termini, l'Associazione ha sollecitato un esplicito chiarimento in proposito presso le competenti Autorità fiscali. Chiarimento che è stato opportunamente reso per il tramite della norma contenuta nell'articolo in commento.

Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 158 del *Decreto Rilancio* non residua, quindi, più alcun dubbio circa il fatto che nell'ambito del contenzioso tributario alla sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020²⁷ si cumuli il differimento di novanta giorni del termine finale per l'impugnazione, qualora il contribuente abbia instaurato la procedura di accertamento con adesione.

²⁷ Cfr. l'articolo 36, comma 1, del *Decreto Liquidità* che ha spostato all'11 maggio 2020 il termine inizialmente prorogato al 15 aprile 2020 ad opera dell'articolo 83, comma 2, del *Decreto Cura-Italia*.

BONUS PUBBLICITÀ

Articolo 186 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

Ci soffermiamo, infine, sui contenuti dell'**articolo 186**, che disciplina le modalità di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (c.d. "bonus pubblicità") fruibile nell'anno 2021 relativamente agli investimenti nelle campagne pubblicitarie agevolabili²⁸ effettuati nel 2020, in quanto di sicuro interesse per le imprese associate.

Occorre premettere che l'agevolazione in argomento venne introdotta dall'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, disposizione successivamente modificata dall'articolo 98 del *Decreto Cura-Italia*, con l'obiettivo di estendere sul piano soggettivo l'agevolazione agli enti non commerciali.

L'articolo 186 del *Decreto Rilancio* prevede per l'anno 2020 ad elevare il limite di fruibilità dell'agevolazione dal 30 al 50 per cento dell'intero investimento pubblicitario effettuato, eliminando così l'originario riferimento alla commisurazione del credito d'imposta al valore incrementale dell'investimento pubblicitario rispetto all'anno precedente.

L'articolo 186 chiarisce che l'agevolazione sarà riconosciuta entro uno stanziamento globale annuo prefissato a livello nazionale (pari per il 2020 a 60 milioni di Euro²⁹) che, qualora esaurito, determinerà il riconoscimento del credito d'imposta in misura corrispondentemente ridotta per ciascun richiedente.

Per inciso, rileviamo che l'articolo 186 qui in commento prevede che ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, in cui viene, fra l'altro, stabilito che tra le spese per l'acquisto di pubblicità agevolabili non rientrano né le spese accessorie, né i costi di intermediazione o "ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa"³⁰.

Mentre fino allo scorso anno per la richiesta del bonus era previsto il termine del 31 marzo, il *Decreto Rilancio* detta la seguente tempistica per la procedura di assegnazione del bonus pubblicità:

- presentazione in via telematica delle domande per la prenotazione dei fondi nel periodo compreso fra il 1° e il 30 settembre 2020³¹;
- dichiarazione finale con inoltro delle fatture fra il 1° e il 31 gennaio 2021;
- riconoscimento del credito di imposta e relativa comunicazione all'azienda entro il 31 marzo 2021.

²⁸ Si tratta degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

²⁹ Più in dettaglio, l'ammontare totale sarà ripartito come segue, a seconda dei media destinatari dei suddetti investimenti: 40 milioni di Euro agli investimenti in giornali quotidiani e periodici e testate di informazione *on line* e 20 milioni di Euro per gli investimenti pubblicitari veicolati attraverso emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali, non partecipate dallo Stato. Costituisce requisito essenziale per l'attribuzione del bonus l'investimento in campagne pubblicitarie su testate giornalistiche registrate al tribunale con un direttore responsabile.

³⁰ Cfr. l'art. 3, comma 2, del richiamato d.P.C.M. n. 90 del 2018.

³¹ Per le domande è necessaria la compilazione di un modulo specifico, che deve essere poi inoltrato da un professionista abilitato alla trasmissione telematica.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Rif.: Direzione Generale - Responsabile Servizio Fiscale
dott. Gianfilippo Scifoni
tel. 06 32688685
gianfilippo.scifoni@ania.it

Rif.: Direzione Generale - Servizio Fiscale - Imposte Indirette
dott. Alessandro Longo
tel. 06 32688620
alessandro.longo@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dario Focarelli